

## CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI DI TIPO CURRICULARE

Tra

il soggetto promotore

*l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale*, cod. fiscale n. 81006500607, con sede legale in Cassino, Viale dell'Università – Rettorato – Campus Universitario – loc. Folcara, rappresentata dal Rettore *pro tempore* professore Giovanni Betta, nato a Napoli il 5 gennaio 1961

e il soggetto ospitante

*l'Azienda Associazione Anidra Università Popolare*

cod. fiscale o P.IVA01583350515

con sede in Località Casali di Stibiveri, 3 – 16041 – Borzonasca (GE)

rappresentata dal Prof. Vincenzo Paolo Bendinelli nato a Roma il 26/02/1952

in qualità di Presidente

### PREMESSO

che *l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale* per effetto dell'art.18 della Legge 196/97 e dell'art.2 del DM 142/98 è soggetto promotore di tirocini formativi e di orientamento (da ora, tirocinio)

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1

Il tirocinio è un'attività formativa non retribuita, prevista all'interno di un formale percorso di istruzione,<sup>2</sup> organizzata, sulla base delle norme richiamate in premessa, al fine dell'acquisizione di competenze curricolari da parte degli studenti.

Il tirocinio

- \ si attiva ai sensi della lettera f), co, 1 art.10 del DM 509/99 e del comma 9, art.3 del DM 270/04;
- \ si svolge presso una struttura esterna all'Ateneo (soggetto ospitante) e nell'ambito delle modalità indicate nel "Regolamento didattico" del Corso di studi a cui è iscritto lo studente

<sup>1</sup> Art.10, co.5 lettera e) del DM 270/04.

<sup>2</sup> Cfr. "Linee guida in materia di tirocini" Conferenza Stato Regioni del 18.12.2012

impegnato nell'attività di tirocinio;

- non ricade nella regolamentazione regionale introdotta con le disposizioni della legge 92/12.

## Art. 2

### Il soggetto promotore

- predispone il format del progetto formativo ai sensi dell'art.4, co. 2 del DM 142/98;
- adempie alle disposizioni introdotte dall'art.3 del DM 142/98 in merito all'assicurazione dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi;
- designa il tutor didattico incaricato di seguire l'attività del tirocinante;
- sottopone al tirocinante una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:
  1. rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materie di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso la struttura ospitante, ai sensi del D.lgs 81/2008 s.m.i;
  2. mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene ad ogni attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venga a conoscenza, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 s.m.i;
  3. richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazione verso terzi;
  4. produrre gli elaborati eventualmente utili per l'attestazione del raggiungimento degli obiettivi formativi e per il riconoscimento dell'attività svolta.

## Art. 3

### Il soggetto ospitante

- verifica che il numero dei tirocinanti non ecceda la soglia numerica consentita dalla legge<sup>3</sup>;
- designa il tutor incaricato di seguire l'attività del tirocinante;
- consente al tirocinante il coinvolgimento nelle fasi di lavoro, al fine di poter conferire al tirocinio un'effettiva valenza formativa;
- segnala tempestivamente all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale qualsiasi incidente possa occorrere al tirocinante, nonché ogni sua imprevista interruzione;
- rilascia al tirocinante un'attestazione dello svolgimento del tirocinio.

## Art. 4

I contenuti, i tempi, le modalità di realizzazione del tirocinio e gli estremi delle polizze assicurative di cui all'art.2 sono indicati nel *progetto formativo e di orientamento* che viene redatto e sottoscritto dal tirocinante, dal tutor didattico e dal tutor aziendale.

---

<sup>3</sup> Art. 1 del DM 142/98

Le coperture assicurative si danno per estese anche alle attività eventualmente prestate dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio, purché rientranti nel *progetto formativo e di orientamento*.

#### Art. 5

La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha una durata annuale e viene rinnovata tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

#### Art. 6

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

#### Art. 7

Le parti fanno riferimento a quanto previsto dall'articolo 2 co. 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., alle disposizioni di seguito richiamate e, per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, alle vigenti normative nazionali.

Cassino, \_\_\_\_\_

per l'Università degli Studi di Cassino  
e del Lazio Meridionale

Il Rettore

(prof. Giovanni BETTA)





per il soggetto ospitante  
Il Legale rappresentante

  
